



# COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

Tel. (0941) 650030

UFFICIO TECNICO

## REGOLAMENTO

PER - IL - SERVIZIO - DELL'ACQUEDOTTO

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE

*delibera CC n. 151 del 29-12-1994*

## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

### CAPITOLO I°

#### GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

##### Art. 1

- Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti Decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le Norme tecniche ed Amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente regolamento.

### CAPITOLO II°

#### DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

##### ART. 2

-L'acqua sarà distribuita esclusivamente per uso potabile domestico all'interno del perimetro urbano dei vari centri o nuclei abitati e per i fabbricati costruiti a norma di Legge, esistenti in prossimità delle reti idriche Comunali di distribuzione.

##### ART. 3

-Qualora la disponibilità idrica lo consenta, sarà facoltativa la concessione di acqua per altri usi, esclusa l'irrigazione.  
-Vengono pertanto istituite le seguenti categorie:  
I^ -Concessione ordinaria per uso potabile di cui all'art. 2;  
II^ -Concessioni speciali facoltative di cui al presente articolo.

##### ART. 4

-Nell'ambito della Prima Categoria rientrano le seguenti Classi:  
a)-Locali destinati ad abitazioni, Negozi, Uffici, Botteghe e Laboratori;  
b)-Locali destinati a Bar, Caffè, Locande, Alberghi, Ristoranti, Sale da Gioco, Autorimesse, Lavanderie, Ammollo di pesce secco, Produzione di pane, acque gasate, officine ed altri usi non espressamente specificati e che comunque comportano un consumo di acqua superiore alle normali esigenze domestiche;  
c)-Locali destinati ad Ospizi, Collegi, Educandati, Istituti ed altri locali di convivenze;

-La II^ categoria prevede la possibilità di erogazione di acqua potabile per le abitazioni ed i fabbricati posti al di fuori del Centro Urbano, nella restante parte del territorio comunale non compreso nella perimetrazione degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 (In regola con le vigenti norme in materia di urbanistica ed accatastamenti).

-Detta distribuzione avviene quando le quantità e le riserve di acqua la rendono possibile.

-In caso di carenza idrica l'erogazione in dette zone site al di fuori dei perimetri urbani potrà essere considerevolmente limitata a brevi periodi saltuari giornalieri, settimanali o anche con la totale interruzione.

-Questa II^ Categoria viene suddivisa nelle seguenti classi:

- a)-Civili abitazioni posti in zone agricole, fabbricati rurali e case coloniche;
- b)-Usi rurali per le esigenze di abbeveraggio di animali di modesti allevamenti che comportino un utilizzo di acqua non superiore a mc. 24 annuali.

-E' fatto assoluto divieto di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per uso irriguo, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati. I trasgressori saranno puniti con multe e con l'interruzione della fornitura idrica.

#### ART. 5

-L'acqua sarà somministrata agli stabili siti in prossimità delle zone servite dalla conduttura idrica di distribuzione. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle zone sprovviste di condutture, purchè i richiedenti sostengano le spese della costruzione della tubazione interrata (a norma di Legge) necessaria per raggiungere il fabbricato, pagando a fondo perduto la quota fissata dall'Amministrazione.

-I proprietari degli stabili serviti dall'acquedotto comunale saranno responsabili del tratto di allaccio privato che va dal punto di allaccio alla tubazione Comunale (compreso l'eventuale pezzo speciale di derivazione) fino al contatore e dovranno provvedere a proprie cure e spese alle eventuali riparazioni, con particolare cura per i ripristini stradali che dovranno essere effettuati con pavimentazione dello stesso tipo di quella preesistente.

#### ART. 6

-Ogni Concessione è considerata precaria e viene fatta con regolare atto di convenzione. La stessa è revocabile da parte del Comune senza preavviso nè indennità di qualsiasi tipo.

-La concessione ha durata fino al 31 Dicembre dell'anno in cui viene rilasciata e si rinnova tacitamente per l'anno successivo, ove non ne sia data dall'utente disdetta entro il la stessa data per l'anno seguente.

**ART. 7**

-Le domande di Concessione dovranno essere redatte su apposito modulo, nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, il nome della strada o la zona, il numero della particella catastale, il proprietario dell'immobile e il numero di codice fiscale.

-Ove il richiedente non sia il proprietario della casa, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso con firma autenticata del proprietario.

**ART. 8**

-E' riservato al Comune il diritto di vincolare la Concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, secondo eventuali esigenze di pubblico interesse.

-L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, tranne all'inquilino affittuario del proprio fabbricato.

**ART. 9**

-L'acqua sarà fornita con continuità, tranne che per ragioni di ordine tecnico-manutentive o per carenza idrica non si renda necessario procedere a razionamenti, diminuzioni della pressione o sospensioni periodiche dell'erogazione.

-Per tali eventuali limitazioni, gli utenti non potranno reclamare rimborsi di spese, indennità, riduzioni di pagamento o danni di nessun genere.

**ART. 10**

-La concessione è rigorosamente personale e ogni variazione dell'utenza (trasferimenti, affitto, subentri, ecc.) dovrà essere comunicata al Comune con la massima tempestività ed il nuovo utente dovrà stipulare nuova convenzione, previo pagamento dei relativi diritti.

**CAPITOLO III°**

**PRESE D'ACQUA**

**ART. 11**

-Ogni utente dovrà avere una singola presa separata da quella degli altri utenti.

-Quando una proprietà viene a essere frazionata, dovrà pure separarsi l'allaccio idrico a cura e spese del proprietario, previa autorizzazione Comunale in caso di intervento sulle infrastrutture pubbliche.

ART. 12

-Le opere di presa sulla conduttura principale e la tubazione fino al contatore compreso saranno eseguite dall'utente, a proprie cure e spese, compresi gli scassi ed i ripristini stradali.

-E' obbligo degli utenti permettere la lettura dei contatori da parte degli addetti comunali, in qualsiasi momento si renda necessario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

-Gli eventuali guasti intercorrenti fra il punto di captazione sulla condotta principale (Staffa compresa) ed il contatore dovranno essere riparati con la massima tempestività, previo avviso al Comune.

-Gli attacchi alla conduttura comunale e tutte le eventuali riparazioni degli allacci saranno effettuati esclusivamente secondo le insindacabili indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

-Prima del contatore dovrà essere installato apposito rubinetto di arresto a cappuccio, sigillabile, della migliore qualità, che sarà regolato e sigillato dagli addetti comunali, in modo tale da non poter manomettere lo stesso contatore. Subito dopo il contatore dovrà collocarsi altro dispositivo di non ritorno dell'acqua nella tubazione comunale.

-In caso di pressione elevata nella rete idrica Comunale, sarà cura degli utenti collocare, nella rete privata, un idoneo riduttore di pressione, per evitare danni all'interno delle abitazioni che non potranno essere addebitate per nessun motivo all'Amministrazione Comunale.

-Il comune fornisce l'acqua con le pressioni di esercizio disponibili.

-In caso di attraversamenti di terreni, per edifici distanti dalla condotta idrica principale, il contatore dovrà essere posto al margine della strada comunale nel punto più vicino all'appresamento, a cure e spese dell'utente.

-L'utente, prima di effettuare l'allaccio, dovrà depositare la somma di L. 600.000 quale deposito cauzionale a garanzia del perfetto ripristino dello stato dei luoghi. Detta somma sarà restituita previo consenso dell'Ufficio tecnico che ne constaterà la perfetta esecuzione.

-E' assolutamente vietato collocare autoclavi o pompe direttamente sulle tubazioni che formano l'allaccio idrico e sulla rete idrica interna dei fabbricati. In caso di necessità, l'autoclave o la pompa, potrà collocarsi all'uscita di una cisterna privata, dentro la quale l'acqua dovrà arrivare esclusivamente per caduta con la pressione della conduttura comunale.

ART. 13

-Il contatore sarà a carico dell'utente, del tipo a lettura diretta per almeno 10.000 metri cubi, il cui modello dovrà essere accettato dall'ufficio tecnico comunale, restando di proprietà

dello stesso utente che ne curerà la manutenzione ed il perfetto funzionamento. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dovrà essere sostituito a cure e spese del proprietario previa tempestiva comunicazione al Comune e dopo la constatazione diretta da parte degli addetti comunali.

**ART. 14**

-In seguito all'avvenuto deposito, verrà dato corso all'opera di presa.

-Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa della tubazione d'allaccio e per il contatore, che dovrà in ogni caso essere posto in luogo facilmente accessibile per la lettura, in apposito alloggio con sportello, di adeguata grandezza per la manutenzione.

-Tutti i contatori non conformi a quanto stabilito nel presente articolo dovranno essere modificati a cura e spese dell'utente su segnalazione degli addetti comunale. Per tale adempimento si assegna il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

**ART. 15**

-Al contatore verrà apposto un sigillo comunale e l'utente sarà responsabile dell'integrale conservazione di esso.

**ART. 16**

-L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, danneggiamenti per gelo o altra natura, del contatore e della tubazione di allaccio.

**ART. 17**

-Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cure e spese dell'utente.

-Il comune si riserva il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture di allaccio e del contatore e di prescrivere le eventuali opere di miglioramento o di riparazione.

**CAPITOLO IV\*?**

**CONCESSIONE DI RETE ESTERNA**

**ART. 18**

-Sono concessioni di rete esterna quelle destinate ad usi diversi da quello domestico, che sono allacciate sulle condotte che si sviluppano dalle sorgenti ai serbatoi urbani.

-Le concessioni di rete esterna vengono accordate solo se la disponibilità idrica dell'acquedotto sia notevolmente sufficiente e possono essere sospese nei periodi in cui si verificano dette carenze idriche.

-Dovranno inoltre essere osservate le seguenti norme tecniche:

a) gli appresamenti possono essere effettuati soltanto nei pozzetti già esistenti a cura e spese dell'utente secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale. Sono assolutamente vietati appresamenti lungo la condotta.

#### ART. 19

##### CONCESSIONE PROVVISORIA

-Si considerano concessioni provvisorie quelle forniture idriche richieste per periodi inferiori ad un anno che vengono effettuate mediante impianti anche non permanenti.

-Le utenze provvisorie vengono concesse a giudizio insindacabile del Comune ed accordate solo se la disponibilità idrica dell'acquedotto sia notevolmente sufficiente per i fabbisogni dei centri urbani serviti.

-Per tale concessione è previsto un versamento quale tassa di appresamento stabilita in £ 300.000 (trecentomila).

-Per il consumo si applica la tariffa fissa di £ 50.000 per i primi mc. 10,00, oltre al consumo, l'eccedenza viene pagata a £ 3.000 al mc..

-Per le spese di appresamento si applicano le stesse norme previste per le altre utenze contenute nel presente regolamento.

#### CAPITOLO V°

##### LETTURA CONTATORI

#### ART. 20

-Le letture dei contatori saranno effettuate annualmente. L'amministrazione ha però diritto di far visitare, sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

-Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture, da diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua, la constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

#### ART. 21

-In base alle letture rilevate, l'Ufficio procede annualmente al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente per l'accertamento dell'eccedenza verificatasi sul minimo di abbonamento.

ART. 22

-L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.  
-Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, pari a f 50.000, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% (cinque per cento) sulle indicazioni del contatore.

ART. 23

-Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media dei due anni precedenti.

CAPITOLO VI°

PAGAMENTI

ART. 24

-Presso il Comune sarà tenuto un libro mastro, contenente la partita dei consumi annuali di ogni utente. La lettura dei contatori verrà fatta nel trimestre successivo all'anno di riferimento.

ART. 25

-All'atto della comunicazione al richiedente dell'ottenuta concessione, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare i seguenti versamenti:

- f 200.000 per diritti di presa concessione di I^ categoria lett. a Art. 4;
- f 400.000 per diritti di presa concessione di I^ categoria lett. b Art. 4;
- f 200.000 per diritti di presa concessione di I^ categoria lett. c Art. 4;
- f 500.000 per diritti di presa concessione di II^ categoria lett. a Art. 4;
- f 300.000 per diritti di presa concessione di II^ categoria lett. b Art. 4;
- f 50.000 per diritti di sigillo contatore e verifica impianto, rimborso stampati etc..

-L'importo dei diritti di segreteria, come stabilito dalle Leggi sulla stipula dei contratti di Concessione.

-L'importo anticipato del canone che deve essere pari a tanti dodicesimi per quanti sono i mesi che decorrono per la fine dell'anno, compreso il mese in cui viene autorizzata la concessione.

ART. 26

-Trascorsi i termini fissati per il pagamento, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche una maggiorazione secondo i seguenti casi:

a)-Maggiorazione del 20% per gli utenti che provvedano al pagamento entro i successivi 30 gg. dalla data di scadenza;

b)-Maggiorazione del 50% per gli utenti che provvedano al pagamento dal 30° giorno al 90° giorno della scadenza.

-Dopo i 90 gg. di ritardato pagamento del canone si procederà alla sospensione della fornitura dell'acqua prima dell'ingresso al contatore dell'utente moroso, senza che tale sospensione venga a precludere il diritto alle somme dovute fino al compimento del distacco.

-Potrà procedersi ad una nuova fornitura, per lo stesso fabbricato sottoposto al distacco per morosità, solo ed esclusivamente dopo aver stipulato un nuovo contratto come se si trattasse di nuovo allaccio, previo pagamento di quanto dovuto dall'utente in precedenza al distacco, rimborso delle spese di disattivazione e di riallaccio ed una mora di L. 200.000 da pagare al comune a fondo perduto.

CAPITOLO VIII

INDENNIZZI

ART. 28

-L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per interruzione del servizio idrico effettuati per cause di forza maggiore o per morosità.

-Il comune però è tenuto ad avvisare la cittadinanza, con tempestività, tramite avvisi murali, in merito alle interruzioni da effettuare per cause di forza maggiore.

CAPITOLO VIII\*

DIVIETI - RESPONSABILITA' -CONTRAVVENZIONI

ART. 29

-Chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle o qualsiasi altra parte del civico acquedotto, compresi i chiusini, sarà punito a norma di Legge ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione degli eventuali danni.

**ART. 30**

- E' espressamente vietato applicare pompe pescanti direttamente sulla rete idrica.
- E' proibito agli utenti di lasciare innestare al proprio impianto idrico, sia di allaccio che interno al fabbricato, prese o innesti a favore di terzi.
- Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere tra la tubazione dell'acqua potabile e quella della fognatura.
- L'utente provvede ad eliminare immediatamente le irregolarità o le inadempienze eventualmente riscontrate dagli addetti del Comune.
- E' necessario, per quanto sopra, interporre per gli usi dell'acqua della latrina una vaschetta aperta con rubinetto e galleggiante, dove la valvola manovrata dal galleggiante dovrà essere collocata sempre al di sopra del massimo livello raggiunto nella stessa.
- E' necessario altresì adottare dispositivi atti ad evitare ritorni per aspirazione nella rete idrica; potranno a tal fine essere sufficienti semplici accorgimenti (quali sfiati, ecc.) da collocarsi in idonei alloggiamenti non manomissibili e da inserirsi alle estremità superiori di ogni colonna montante e capaci di entrare in funzione quando la pressione idraulica scende al di sotto della pressione atmosferica.

**ART. 31**

E' vietato agli utenti di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

**ART. 32**

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del Codice Penale, saranno soggette a multa da f. 50.000 a f. 500.000 le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.  
Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

**ART. 33**

L'utente e' responsabile della integrità del sigillo del contatore.  
La rottura di esso e qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio della azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

**CAPO IX°**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 34**

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A. ecc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

**ART. 35**

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorita', si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

**ART. 36**

Le disposizioni del presente Regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.

**CAPO X°**

**TARIFFE**

**ART. 37**

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle forme di legge.

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

**IL SEGRETARIO**

Novara di Sicilia, li \_\_\_\_\_